

L'ANALISI ■ PAOLO BERNASCONI*

UTILIZZO DI DATI BANCARI RUBATI: UNA COMPLICATA PISTA A OSTACOLI

Il titolista ha colpito ancora: la descrizione della sentenza di Pinerolo sulla lista Falciani veniva titolata «Distruggere la lista Falciani; salvi 7.000 evasori italiani». In realtà la decisione del Giudice dell'Udienza Preliminare (GUP) non fa giurisprudenza, poiché emanata da un giudice monocratico e non da un collegio giudiziario. Pertanto, altri tribunali italiani possono giungere a conclusioni divergenti, indipendentemente dal fatto che il GUP di Pinerolo abbia ritenuto applicabile la Legge del 2006 che impone la distruzione dei «documenti illecitamente acquisiti ». L'applicabilità è comunque dubbia perché, se è vero che Falciani, dipendente infedele dalla Banca HSBC di Ginevra, ha acquisito illecitamente le informazioni riguardanti, fra gli altri, 7.000 clienti italiani, è anche vero che l'Autorità giudiziaria italiana ha acquisito questi documenti in modo formalmente ineccepibile, ossia in esecuzione di una rogatoria italiana da parte della Procura di Nizza. Quest'ultima, nel giugno 2010, trasmise i documenti incriminati alla Procura di Torino, dalla quale questi documenti vennero girati alle varie Procure competenti per territorio. È quindi difficile immaginare che la decisione del GUP di Pinerolo possa avere per effetto la distruzione delle centinaia di copie di documenti bancari sottratti da Falciani ed attualmente disseminati in migliaia di procedimenti penali. D'altra parte, l'utilizzabilità di simili documenti era già stata riconosciuta, per esempio, mediante una dettagliata sentenza del 9 novembre 2010 della Corte Costituzionale tedesca, nonché, già anni orsono, dal fisco svizzero, che aveva utilizzato nei confronti di contribuenti svizzeri i dati sottratti presso uno studio legale di Vaduz e che l'Autorità tedesca aveva cortesemente inviato all'Autorità fiscale svizzera. L'unica decisione di segno inverso è stata emanata mesi orsono da parte del Tribunale di Parigi accogliendo la richiesta di un contribuente fiscale francese di annullare un decreto di perquisizione ordinato proprio sulla base dei dati sottratti da parte di Falciani. Pertanto, la pista a ostacoli per i contribuenti menzionati nella lista Falciani non è ancora conclusa: bisognerà attendere la conclusione dei procedimenti fiscali.

L'occasione è buona per un aggiornamento riguardo alle misure preventive di carattere legale. Già nell'ottobre 2010 l'Ufficio federale di giustizia raccomandò di non eseguire rogatorie estere in favore di procedimenti penali-fiscali avviati sulla base di dati bancari rubati. Analoga misura venne poi prevista dall'Ordinanza federale di applicazione delle convenzioni contro la doppia imposizione (CDI). Pertanto, anche se dovesse essere ratificata la nuova CDI fra l'Italia e la Svizzera, che prevederà (secondo gli standard OCSE) l'estensione dello scambio di informazioni anche alla sottrazione fiscale, queste domande di assistenza non avranno seguito. Anche la nuova generazione di accordi fiscali riserva lo stesso trattamento alla sottrazione di dati bancari: l'accordo fiscale tra la Svizzera e la Germania lo prevede esplicitamente. Altrettanto si prevede nell'avamprogetto della nuova Legge federale sull'imposizione alla fonte internazionale, che dovrà disciplinare l'esecuzione di questi accordi fiscali di nuova generazione. È però auspicabile che il divieto di assistenza alle domande estere fondate su dati bancari sottratti venga previsto in modo esplicito e non soltanto con un rinvio generico. In questo modo si potrà continuare a combattere in modo più efficace coloro che violano il segreto bancario e gli altri segreti professionali previsti dalla legislazione svizzera a carico delle migliaia di intermediari finanziari attivi nel nostro Paese.

*avvocato, Lugano